

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente relatore

dott. Gennaro Lombardi Consigliere

dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 833/2021 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa

da

Coppola Abbondanza Concetta, nata in Diso l'8.9.1951, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Pietro Attilio Galati

APPELLANTE

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede della propria Avvocatura, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti richiamata in atti, dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli, Salvatore Graziuso e Renato Vestini

APPELLATO

All'udienza del 19 gennaio 2022 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.

FATTO

Con ricorso depositato il 5.10.2017 Abbondanza Concetta Coppola, titolare di pensione cat. VO n. 13042147 dall'ottobre 2012, invocando Corte Cost. n. 264/1994, chiese dichiararsi il diritto alla riliquidazione del trattamento attraverso l'esclusione delle retribuzioni percepite nel periodo corrente dall'1.2.2010 al 30.9.2012, nettamente inferiori a quelle degli anni precedenti, e la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli importi differenziali.

Instaurato il contraddittorio con l'Istituto, che eccepì la decadenza e la prescrizione quinquennale contestando nel merito il fondamento della pretesa, l'adito G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce, respinse la domanda con sentenza contestuale n. 769 del 24.2.2021.

Dichiarata inammissibile la domanda relativamente ai ratei differenziali ricadenti nel triennio anteriore al deposito dell'atto introduttivo (ex art. 47 d.p.r. n. 639/1970, come modificato dall'art. 30 d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 1117/2011), il Tribunale ritenne inapplicabile il rimedio della cd. neutralizzazione di cui a Corte Cost. n. 264/1994, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 3, comma 8, l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) nella parte in cui non prevedeva che *“nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più arco temporale lavorativo”*. Osservò che la pensione in godimento era stata liquidata nella vigenza della l. n. 421/1992 e dei d.lgs n. 503/1992 [alla stregua del quale l'arco temporale utile per il calcolo della retribuzione pensionabile risultava ampliato rispetto a quello indicato dall'art. 3, comma 8, l. n. 297/1992 (le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione) tramite la valorizzazione delle settimane comprese tra il 10.1.1993 e la decorrenza della pensione] e n. 373/1993 [che per le pensioni liquidate dopo il 10.1.1993 disponeva la sommatoria di due quote a) e b) con progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, in modo tale da farlo coincidere, a regime, con tutta la vita lavorativa dell'assicurato, come disposto dall'art. 1]. Richiamò il principio espresso da Cass. n. 28025/2018 (ribadito in Cass. n. 790/2021) riportando i passi salienti della sentenza. Compensò tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione ha proposto appello parte soccombente con ricorso depositato il 17.8.2021. Ha lamentato l'erroneità della decisione perché contrastante con Corte Cost. n. 428/1992 e con il principio espresso in Cass. n. 11649/2018. La contribuzione ben poteva essere neutralizzata su richiesta dell'assicurato, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 173/2018 e n. 82/2017. Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo. L'I.N.P.S. nella memoria di costituzione depositata il 19.12.2021 ha innanzitutto rilevato la formazione del giudicato interno di accoglimento dell'eccezione di decadenza nei limiti del triennio; nel merito ha contestato gli avversi argomenti e concluso per il rigetto dell'appello. All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo di impugnazione è infondato.

Il Tribunale ha correttamente individuato il quadro normativo di riferimento ponendo in evidenza che il rimedio della neutralizzazione risultante dalla pronuncia additiva n. 264/1994 della Corte Costituzionale deve trovare applicazione limitatamente alle pensioni erogate secondo i criteri di computo dettati dalla l. n. 297/1982.

Tale pronuncia conferì equilibrio in termini di ragionevolezza al sistema normativo che nelle sue applicazioni pratiche risultava pregiudizievole per il lavoratore la cui “retribuzione contributiva” negli ultimi cinque anni di vita lavorativa risultava inferiore rispetto a quelli precedenti.

Coerentemente, con la successiva sentenza n. 388/1995, fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesima norma (art. 3 comma 8 l. n. 297/1982) nella parte in cui non prevedeva per il lavoratore che avesse fruito di trattamento di integrazione salariale, ma già conseguito in costanza di rapporto la necessaria anzianità assicurativa e contributiva e per il quale la pensione era stata liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, la liquidazione del trattamento sulla base della contribuzione effettiva.

Ed ancora, la medesima norma fu scrutinata dalla Corte Cost. con sentenza n. 428/1992 che ne dichiarò l’illegittimità nella parte in cui non consentiva- in caso di pensione di anzianità ed al raggiungimento del requisito anagrafico- che il trattamento potesse ricalcolarsi sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora conducesse ad un risultato più favorevole per l’assicurato. Con tale sentenza la possibilità della neutralizzazione della “retribuzione contributiva” sfavorevole trovò quindi ingresso anche nel caso in cui fosse stata richiesta la trasformazione della pensione di anzianità in quella di vecchiaia.

Più di recente la Consulta con la sentenza n. 82/2017 è intervenuta su detta norma dichiarandone l’incostituzionalità nella parte in cui (1) *“non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”*, nonché giudicato inammissibile la questione sollevata per la parte in cui la norma (2) *“non prevede il diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio... , in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione”*.

Non costano precedenti nella giurisprudenza costituzionale con riferimento alla neutralizzazione delle retribuzioni fruite nei periodi di mobilità ricadenti nell’arco delle 260 settimane (5 anni) utili ex l. n. 297/1982. Del resto, non è configurabile l’ipotesi della maturazione del diritto a pensione

prima della fruizione dell'indennità in questione destinata a sostenere il lavoratore licenziato nel periodo di ricerca di altra occupazione.

In tale prospettiva deve essere considerato il principio espresso dalla S.C. nella sentenza n. 21678/2018 secondo cui : *“In tema di pensione di vecchiaia, i contributi figurativi da mobilità acquisiti nell'ultimo quinquennio, che concorrano ad integrare il requisito contributivo minimo per l'accesso al trattamento pensionistico, non possono essere neutralizzati solo perché compromissivi del livello di prestazione pensionistica già virtualmente maturata, non essendo consentito far valere detta contribuzione agli effetti dell'anticipata maturazione del diritto alla pensione e nello stesso tempo non tenerne conto ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile”*.

Cass. n. 28025/2018 (e di seguito Cass. n. 790/2021) nei passaggi motivazionali richiamati dal Tribunale ha sottolineato che gli interventi additivi della Corte Costituzionale (sent. nn. 428/1992; 264/94; 388/1995; 82/2017) erano tutti finalizzati alla valorizzazione del maggior livello retributivo raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa esclusivamente per le ipotesi in cui il trattamento fosse stato liquidato nella vigenza della l. n. 287/1982, come già puntualizzato nelle precedenti decisioni n. 22315/2016 e 11649/2018.

A tal proposito va evidenziato che tale ultima sentenza della S.C. (dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso) è stata richiamata nell'atto di impugnazione con estrapolazione di passi motivazionali non pertinenti alla questione oggetto del presente giudizio (quale il punto 24 che qui si riporta: *<Occorre inoltre considerare che, ai sensi dell'art. 22, comma 6, L. n.153 del 1969, "La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia", il che comporta l'applicabilità, al compimento dell'età pensionabile, di tutta la disciplina, anche relativa ai requisiti contributivi, dettata per quest'ultimo tipo di pensione>*) omettendo la citazione di quelli finali (punti 26 e seguenti) dove è stata ritenuta *“non condivisibile”* la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio per l'assicurato percettore di pensione di anzianità (che aveva ne aveva richiesto la trasformazione in vecchiaia con neutralizzazione della contribuzione volontaria versata nella gestione autonoma degli artigiani) liquidata ex d.lgs n. 503/1992.

La portata della pronuncia della S.C. n. 28025/2018, affermativa di principi cui questa Corte aderisce, non è incrinata dalla successiva sentenza della Corte Cost. n. 173/2018 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, l. n. 233/1990 (Riforma del trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 1, comma 18, della l. n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) con riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost. *“nella parte in cui, ai fini delle determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione del versamento dei contributi da parte dell'assicurato*

lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole".

Tale ultima sentenza della Consulta, come si legge in Cass. n. 32775/2021, ha scrutinato le norme oggetto dell'ordinanza di rimessione esclusivamente "...«in riferimento all'evocato parametro costituito dall'art. 3 Cost.», vale a dire sul presupposto che «la non applicazione del principio alla scrutinata disciplina pensionistica del lavoro autonomo» comportasse «una ingiustificata diversità di trattamento con i lavoratori subordinati» (così, specificamente, i paragrafi nn. 3 e 6 della motivazione); per il resto, nel giustificare il principio, la Corte ha richiamato le proprie precedenti decisioni al riguardo, segnatamente la n. 82 del 2017, le quali - come puntualmente rilevato da Cass. n. 28025 del 2018, cit. - si sono tutte mosse nel solco dell'intrinseca irragionevolezza di un meccanismo che, in antitesi con la finalità di favore perseguita dalla legislazione antecedente alla riforma del 1992 di considerare, ai fini pensionistici, il livello retributivo degli ultimi anni di lavoro, siccome tendenzialmente più elevato, implicasse, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, un decremento della prestazione previdenziale (così specialmente Corte cost. n. 82 del 2017, cit., paragrafo 4.2 della motivazione). E dal momento che anche nel mutato contesto normativo la regolazione transitoria dettata dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, ha previsto che la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione da effettuarsi in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982 (e dunque con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane precedenti), la pretesa di parte ricorrente di estendere il citato meccanismo al di là dei limiti segnati dalla disposizione ult. cit. si rivela sfornita di alcuna base normativa".

L'appello è respinto e le spese sono irripetibili stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. att. al c.p.c. che esonera anche dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

visto l'art. 437 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17.6.2021 da Coppola Abbondanza Concetta nei confronti dell'I.N.P.S. avverso la sentenza del 24.2.2021 n. 769 del Tribunale di Lecce, così provvede:

rigetta l'appello.

Dichiara irripetibili le spese di questo grado.

Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 gg.

Così deciso in Lecce il 19 gennaio 2022

Il Presidente estensore
dott.ssa Daniela Cavuoto